

Concordato Preventivo: GESTIONI ALBERGHIERE DI FLORINDI DOMENICO & C. S.A.S n. 43/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott.ssa Domenica Capezzera	Presidente
dott.ssa Luigina Tiziana Marganella	Giudice
dott.ssa Federica Colantonio	Relatore

sentita la relazione del Giudice incaricato di riferire e leggi gli atti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso che la GESTIONI ALBERGHIERE Di FLORINDI D. & C. S.a.s., con sede in Città Sant'Angelo (PE) C.da Moscarola, Viale Petrucci n. 30, con ricorso depositato in data 21/11/2013 e successivo deposito di piano e proposta in data 21/03/2014, ha avanzato domanda di ammissione al concordato preventivo, basata su un piano che prevede la cessione dei beni della società e del socio accomandatario Florindi Domenico e che, a seguito delle integrazioni apportate in ossequio a quanto richiesto dal Tribunale con decreto del 20/05/2014, è risultato così articolato:

1) pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione (indicate in € 50.000,00 di cui € 40.000,00 per il Commissario Giudiziale ed il CTU ed € 10.000,00 per il liquidatore che verrà indicato dalla società previo accordo con lo stesso e per un compenso inferiore a quello ordinariamente liquidabile), delle spese di assistenza alla procedura (indicate in € 20.000), del compenso per l'attestatore (pattuito in 8.000,00) degli oneri prededucibili e delle passività correnti di ordinaria amministrazione che, essendo già cessata ogni attività, vengono identificate con un fondo imprevisti prudenzialmente stimato in € 5.000,00;

2) soddisfazione integrale dei crediti privilegiati (indicati in complessivi € 476.813, somma comprensiva di rivalutazione sui debiti da lavoro e interessi per 3 anni), nel termine di 36 mesi dall'omologa;

3) soddisfazione del creditore assistito da privilegio speciale ex art. 2764 c.c. per credito nascente da canone di locazione, finanziamento ricevuto e ribaltamento costi di assicurazione per



complessivi € 425.695, degradato a chirografo per espressa rinuncia del creditore alla prelazione, in classe 1 e nella misura dell'1%, nel termine di 18 -36 mesi dall'omologa e comunque dopo l'ultimo pagamento previsto per i privilegiati ed, in ogni caso, con postergazione rispetto alla soddisfazione dei creditori delle altre due classi nella misura minima prevista (come da consenso del creditore alla postergazione espresso con dichiarazione depositata il 03 luglio 2014);

4) soddisfazione dei crediti chirografari della classe 2: forniture, fatture da ricevere e sanzioni contributive e tributarie al chirografo (indicati in complessivi € 166.346,00 di cui € 156.346 per fornitori ed € 10.000 per sanzioni contributive e tributarie al chirografo) nella misura stimata del 15%, della sorte capitale, nel termine di 18 -36 mesi dall'omologa e comunque dopo l'ultimo pagamento previsto per i privilegiati;

5) soddisfazione dei crediti chirografari della classe 3: banche (indicati in complessivi € 556.939,00) nella misura stimata del 20%, della sorte capitale, nel termine di 18 -36 mesi dall'omologa e comunque dopo l'ultimo pagamento previsto per i privilegiati;

6) previsione di un fondo rischi per i debiti personali del socio per 10.000,00;

reperimento delle risorse necessarie mediante:

a) vendita dei beni mobili della società (macchine da ufficio, autovetture, mobili e arredi, mediante procedure competitive per un valore stimato di 60.000,00, al termine della locazione scadente il 19.11.2015, ovvero anche prima a seguito di eventuale offerta della locataria a prezzo di CTU, direttamente alla locataria;

b) realizzo del credito IVA mediante compensazione dell'IVA a debito;

c) disponibilità liquide per € 5.343,00 e cassa contabile per € 356,00;

d) realizzo dei proventi della locazione dell'azienda stimati in 10.000,00 salva vendita in tempi più brevi;

e) liquidazione del bene immobile personale del socio accomandatario, anche a soddisfazione del credito della società verso i soci, stimato in 650.000,00, mediante procedure competitive partendo dal prezzo di CTU e ribassando del 10% ogni sei mesi;

f) liquidazione della partecipazione dell'accomandatario nella società Hotel Giardino dei Principi S.r.l. per un valore indicato in € 300.000,00 solo all'avverarsi della condizione che il ricavato della vendita degli altri beni sopra indicati non fosse sufficiente a pagare i creditori nelle percentuali minime previste ovvero nell'ipotesi che dalla vendita dell'immobile del socio accomandatario fosse derivato un ricavato inferiore al debito dei soci indicato in € 327.117,00;

che con decreto del 23 gennaio 2015, depositato in data 30 gennaio 2015, il Tribunale di Pescara omologava il concordato preventivo della società GESTIONI ALBERGHIERE Di FLORINDI D. & C. S.a.s., con sede in Città Sant'Angelo (PE) C.da Moscarola, Viale Petruzzì n. 30;



letto il ricorso depositato in data 19/05/2021 dalla creditrice AMCO – Asset Management Company S.p.A., in persona della sua procuratrice speciale Cerved Credit Management S.p.A. (già Cerved Credit Management S.r.l.) - cessionaria del credito di Banca Caripe S.p.A., che ha richiamato l'ultima relazione periodica, predisposta dal liquidatore in data 4/2/2021, in cui si rappresenta che vi è un unico immobile acquisito alla procedura, e “in ipotesi di vendita al prossimo esperimento, il ricavato di € 340.864,93 non soddisferebbe l'integrale pagamento di spese in prededuzione e privilegio, da omologa € 559.070,00 pertanto non verrebbero per nulla soddisfatti tutti gli altri”;

rilevato che la creditrice, ha, quindi, prospettato un inadempimento delle obbligazioni assunte nel piano concordatario di non scarsa importanza sia rispetto ai crediti privilegiati sia rispetto ai crediti chirografari ed ha, pertanto, manifestato interesse a che il concordato preventivo della società GESTIONI ALBERGHIERE Di FLORINDI D. & C. S.a.s. venga risolto ed ha richiesto che, stante l'evidente stato di decozione, venga dichiarato il fallimento della società;

rilevato che all'udienza del 13/07/2021 sono comparsi innanzi al Giudice Delegato dal Presidente la creditrice istante, il Commissario Giudiziale Dott. Aldo Marcotullio e il Liquidatore Dott.ssa Daniela Delle Fave nonché il Curatore Speciale Dott. Erminio Moscone, nominato dal Tribunale con decreto del 15/06/2021, depositato in data 16/06/2021, a causa del decesso, avvenuto in data 28/02/2019, del sig. Florindi Domenico, socio accomandatario e legale rappresentante della società;

ritenuto che, con riferimento al presupposto soggettivo di cui all'art. 186 l.f., la ricorrente AMCO – Asset Management Company S.p.A., in persona della sua procuratrice speciale Cerved Credit Management S.p.A. (già Cerved Credit Management S.r.l.) è legittimata a richiedere la risoluzione del concordato, atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, risulta essere creditrice di GESTIONI ALBERGHIERE Di FLORINDI D. & C. S.a.s. in quanto cessionaria del credito di Banca Caripe S.p.A.;

rilevato che, quanto al requisito oggettivo dell'inadempimento della società sottoposta a procedura concordataria, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, il concordato preventivo di natura liquidatoria deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettivo impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, indipendentemente dalla colpa del debitore (cfr. ex multis Cass. 4398/2015; Cass. 13446/2011);



osservato che nel caso di specie emerge chiaramente la sussistenza dei presupposti di risoluzione del concordato preventivo, palesandosi una situazione di grave inadempimento, risultando che in data 07/12/2018 la società conduttrice Hotel Ristorante Giardino dei Principi s.r.l. ha comunicato, a seguito della cessazione dell'attività, formale disdetta del contratto di locazione di beni mobili stipulato il 19/11/2013 con effetto immediato, lasciando i beni oggetto del contratto a disposizione nei locali della società Hotel Ristorante Giardino dei Principi s.r.l.; essendo i beni riconsegnati costituiti da mobili e utensileria di consumo già utilizzati per cinque anni nell'attività di ristorazione, oltre che da macchine d'ufficio elettroniche ed attrezzature varie in parte rotte ed oggi obsolete rispetto alla loro continua evoluzione, pertanto essendone l'acquisizione e la liquidazione non conveniente in quanto i costi da sostenere per la conservazione e vendita sarebbero stati superiori al valore di presumibile realizzo, in data 07/08/2019 il liquidatore ha chiesto l'autorizzazione agli organi della procedura a non acquisire i predetti beni; essendo pendente la procedura di espropriazione immobiliare n. 452/2014 RGE avente ad oggetto l'albergo piena proprietà della società Hotel Ristorante Giardino dei principi s.r.l. (società le cui quote erano oggetto di vendita della procedura concordataria) ed anche senza continuità aziendale in quanto in liquidazione, il valore della società è pari a zero; vi è un unico immobile acquisito alla procedura, e in ipotesi di vendita al prossimo esperimento, il ricavato di € 340.864,93 non soddisferebbe l'integrale pagamento di spese in prededuzione e privilegio, da omologa € 559.070,00, pertanto non verrebbero per nulla soddisfatti tutti gli altri creditori;

ritenuto, pertanto, che il concordato debba essere risolto;

rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di dichiarare il fallimento della società resistente e tale domanda deve trovare accoglimento, sussistendo tutte le condizioni per la relativa declaratoria. In particolare i requisiti soggettivi di fallibilità e la competenza territoriale sono già stati oggetto di vaglio in sede di ammissione alla procedura concordataria; lo stato di insolvenza risulta conclamato dagli elementi sopra descritti, ampiamente dimostrativi del fatto che la società non è in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è, ai sensi dell'art. 15 ultimo comma l.f., ampiamente superiore ad E. 30.000;

osservato, infine, che il decesso del socio accomandatario Florindi Domenico, avvenuto in data 28/02/2019, non è stato pubblicato nel Registro delle Imprese;

ritenuto che anche in caso di morte del socio illimitatamente responsabile, proprio al fine di tutelare i terzi che vengono in contatto con la società di persone e che potrebbero fare affidamento anche sul patrimonio personale del socio successivamente deceduto, sia necessaria l'iscrizione dell'evento sul registro delle imprese. L'art. 11 l.f. statuisce che "l'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo precedente". L'art. 10 l.f. fa



riferimento, quindi, ai fini della fallibilità dell'imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l'esercizio dell'impresa, al dato formale costituito dalla cancellazione dal registro delle imprese ed alla manifestazione dell'insolvenza anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo. Pertanto, anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 l.f., il termine annuale deve decorrere dal momento in cui il decesso del socio illimitatamente responsabile è iscritto nel registro delle imprese, per la tutela dei terzi. Allo stesso modo l'insolvenza deve essersi manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo ad essa (v. in tal senso Corte appello L'Aquila del 16/06/2012);

p.q.m.

DICHIARA

a) la risoluzione del concordato preventivo della società GESTIONI ALBERGHIERE Di FLORINDI D. & C. S.a.s., con sede in Città Sant'Angelo (PE) C.da Moscarola, Viale Petrucci n. 30, omologato con decreto del 23 gennaio 2015, depositato in data 30 gennaio 2015;

b) il fallimento della società GESTIONI ALBERGHIERE Di FLORINDI D. & C. S.a.s., con sede in Città Sant'Angelo (PE) C.da Moscarola, Viale Petrucci n. 30 (c.f. e p.iva 01663370680) e del socio illimitatamente responsabile Florindi Domenico, nato a PESCARA (PE) il 06/06/1947 (c.f. FLRDNC47H06G482D);

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore la Dott.ssa Daniela Delle Fave, con studio in Pescara, via Palermo 136, già Liquidatore Giudiziale

ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.fall.

FISSA

il giorno 09/12/2021 h. 12.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 10 del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai



sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della Cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22/07/2021.

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzera

